



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **224**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del piano di riparto definitivo per l'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire dalle Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Vallagarina alla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri ai sensi dell'art. 42, comma 3, l.p. 16 giugno 2006 n. 3.

Il giorno **17 Febbraio 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti: **LORENZO DELLAI**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*” ha previsto all’articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l’obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato che con decreto del Presidente della Provincia n. 2 dell’8 gennaio 2010 è stato dato atto della costituzione della Comunità nascente sui territori dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, denominata “*Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri*”;

evidenziato pertanto che la predetta comunità è formata da comuni precedentemente rientranti nei territori rispettivamente del Comprensorio/Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Lavarone e Luserna) e del Comprensorio/Comunità della Vallagarina (Folgaria);

rilevato che, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale, nel caso in cui, come nel caso di specie, l’ambito territoriale della comunità non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede secondo un *piano di riparto* adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate;

evidenziato che con deliberazione n. 465 di data 11 marzo 2011 la Giunta provinciale ha nominato il commissario per la definizione dei rapporti giuridici, ripartibili e non ripartibili, riferibili rispettivamente alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, alla Comunità della Vallagarina e alla Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri, assegnando allo stesso anche l’incarico relativo alla predisposizione dello schema di piano di riparto, previsto dal predetto art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale, da assoggettarsi alla procedura di concertazione e approvazione disciplinata dal medesimo articolo, nonché alla liquidazione dei rapporti non ripartibili;

rilevato che con deliberazione n. 1124 del 27 maggio 2011 la Giunta provinciale ha disposto, su richiesta dell’interessato e in ragione dei tempi istruttori necessari, la proroga del predetto incarico con le seguenti scadenze:

- a) sino al giorno 30 giugno 2011 per la predisposizione dello schema di piano di riparto relativo a tutti i rapporti giuridici, ad eccezione di quelli patrimoniali;
- b) sino al giorno 31 ottobre 2011 per la predisposizione dello schema di piano di riparto relativo ai rapporti patrimoniali;

evidenziato che in data 30 giugno 2011 il dott. Maurizio Postal, in qualità di commissario liquidatore, nel rispetto del termine fissato con la predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1124 del 2011, ha presentato lo schema di primo piano di riparto per l’individuazione dei rapporti giuridici da trasferire dalle Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Vallagarina alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ai sensi dell’art. 42, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006;

atteso che, a seguito di alcune precisazioni richieste, il medesimo piano è stato ripresentato dal dott. Maurizio Postal in data 12 luglio 2011, nel testo depositato agli atti del Progetto per l’attuazione della riforma istituzionale sub. prot. n. 419418;

preso atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in data 25 luglio 2011 e la Comunità della Vallagarina in data 26 luglio 2011 hanno espresso il loro accordo sul predetto primo piano di riparto;

precisato che conseguentemente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 3, della legge n. 3 del 2006, con deliberazione n. 1584 di data 22 luglio 2011 è stato approvato il predetto schema di primo piano di riparto;

considerato che in data 28 ottobre 2011 il dott. Maurizio Postal, in qualità di Commissario liquidatore, nel rispetto della scadenza indicata, ha presentato lo schema di piano di riparto definitivo per l'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire dalla Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol e da quella della Vallagarina alla Magnifica comunità degli Altipiani cimbri ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

preso atto che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol in data 19 dicembre 2011, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in data 22 dicembre 2011 e la Comunità della Vallagarina in data 29 dicembre 2011 hanno espresso il loro accordo sul predetto schema di piano di riparto definitivo;

evidenziato che l'art. 42, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, una volta esperita la procedura ivi prescritta, prevede l'approvazione dello schema di piano di riparto in esame;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale e, in particolare, visti gli articoli citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare il piano di riparto definitivo per l'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire dalla Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol e da quella della Vallagarina alla Magnifica comunità degli Altipiani cimbri ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel testo trasmesso dal dott. Maurizio Postal, in qualità di Commissario liquidatore, e depositato agli atti del Progetto per l'attuazione della riforma istituzionale in data 28 ottobre 2011 (prot. n. 633810);
2. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge n. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

EG